



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA

Prot. N° 34/2016 *Dir. Sev.*

Al Sig. Procuratore Aggiunto
SEDE

Ai Sig.ri
Sostituti Procuratori della Repubblica
SEDE

Al Sig. Questore.
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante il Compartimento della Polizia Stradale
Al Sig. Comandante il Corpo della Polizia Provinciale
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
COSENZA

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Municipale dei
Comuni del Circondario
LORO SEDI

e, p.c. a S.E. il Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
CATANZARO

Oggetto: Reati di omicidio e lesioni stradali. Accertamento dello stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti. Disposizioni.

In relazione alla problematica, di cui all'oggetto, si comunica che questa Procura, per come evidenziato nel corso della riunione fra tutti i componenti l'Ufficio del 5 luglio c.a., al cui verbale si rinvia, ha mutato indirizzo rispetto a quanto comunicato con la precedente nota nr.15 del 13.4.2016 riguardante l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti. Ci si atterrà, invece, ad applicare quanto stabilito dall'art. 359 3 bis cpp. Come di seguito riportato.

Al riguardo si rileva:

- il prelievo ematico rappresenta uno dei modi previsti dalla legge per accertare il tasso alcolemico e alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.;
- l'art. 359 bis comma 3 bis c.p.p., come oggi novellato dalla L.41/2016 testualmente afferma che, nei casi di omicidio e lesioni stradali, nel caso di rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti per individuare il tasso alcolemico e/o l'alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti, il decreto e gli ulteriori provvedimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo possono essere adottati dal pm anche oralmente e poi essere confermati per iscritto. Da ciò discende la possibilità di effettuare, limitatamente ai soli reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., coattivamente il prelievo ematico, secondo le forme indicate nello stesso articolo;
- la chiara ed inequivoca volontà del legislatore supera, limitatamente alle due ipotesi di reato ora introdotte, le ragioni che avevano portato la Corte Costituzionale, con la sentenza 238/96, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p.;
- il prelievo ematico coatto, pur da considerarsi atto di limitazione della libertà personale, è del tutto conforme alla previsione dell'art. 224 bis comma 4 c.p.p. nel senso che provoca sofferenze di lieve entità;
- al prelievo ematico coatto si potrà far luogo, in sintonia con quanto previsto dall'art. 224 bis comma 5 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 359 bis c.p.p. ultimo periodo, solo qualora non siano disponibili altre modalità/tecniche di prelievo meno invasive quali i test precursori sulla mucosa del cavo orale.

Si prega voler verificare l'osservanza di quanto disposto da parte della P.G. operante, segnalando, nei tempi più brevi, allo scrivente le eventuali problematiche insorte.
Cosenza, 15 luglio '16

Il Procuratore della Repubblica
Mario Spagnuolo